

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 2212 del 10 Dicembre 2020

Accettazione della proposta conciliativa del Giudice ex art. 185 bis c.p.c. formulata nell'ambito del contenzioso R.G. 11027/2019 instaurato innanzi al Tribunale civile di Bologna con atto di citazione da Eurocostruzioni s.r.l. in concordato preventivo c/ il Presidente della Regione dell'Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 del DL 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3 bis comma 5 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla L. 07 agosto 2012 n. 135, recante criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

Visto l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto

2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Premesso che in riferimento al Lotto n. 4 relativo alla Palestra Scolastica Temporanea (PST) nel Comune di Poggio Renatico (FE):

- con Decreto n. 129 del 22/02/2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori della Palestra Scolastica Temporanea (PST) nel Comune di Poggio Renatico (FE), Lotto n. 4 a favore dell'impresa Eurocostruzioni S.r.l.;

- con Decreto n. 270 del 16/04/2013 è stato approvato il progetto esecutivo, il quadro tecnico economico e contestualmente si è definitivamente aggiudicato all'impresa Eurocostruzioni S.R.L. il Lotto in argomento;

- il Commissario Delegato per la ricostruzione ha stipulato con l'impresa Eurocostruzioni S.r.l. il contratto di appalto Rep. n. 0105 in data 04/06/2013;

- in data 03/12/2013 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep. n. 0222 relativo ai lavori derivanti dalla perizia di variante e suppletiva n. 1;

- in data 26/03/2015 è stato sottoscritto l'atto integrativo ricognitivo Rep. n. 0352 relativo ai lavori derivanti dalla perizia di variante e suppletiva n. 2;

- con decreto n. 87 del 15/01/2019 si è preso atto del Conto finale dei lavori e della Relazione del RUP sul conto finale dal quale è emerso un debito complessivo a carico dell'impresa Eurocostruzioni s.r.l. pari ad € 11.990,99;

- l'appaltatore ha consegnato i lavori nei termini contrattuali, tuttavia non ha consegnato le certificazioni degli impianti e le relative dichiarazioni di conformità, impedendo di procedere alla consegna anticipata dell'opera al Comune di Poggio Renatico;

- a seguito del mancato adempimento degli obblighi contrattuali di cui al punto precedente, in data 15/02/2019, con lettera inviata mediante Raccomandata A/R, Prot. CR/2019/4289 del 15/02/2019, il Commissario Delegato alla ricostruzione ha provveduto all'escussione della garanzia fideiussoria n. 474757 rilasciata dal fideiussore Elba – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;

- in data 22/02/2019 è stato emesso il certificato di collaudo Tecnico Amministrativo, sottoscritto con riserva in data 11/03/2019 dal Dott. Adolfo Corà in qualità di Liquidatore Giudiziale dell'impresa Eurocostruzioni S.r.l. nel quale la Commissione di collaudo ha confermato il debito residuo dell'impresa pari ad € 11.990,99, IVA esclusa, a seguito di detrazioni dovute all'applicazione della penale per inadempimenti contrattuali per un importo di € 146.514,47, corrispondente al 10% dell'appalto, nonché a detrazioni dovute a difetti e mancanze dell'Appaltatore;

- l'Impresa Eurocostruzioni S.r.l., con nota assunta al Prot.n. CR/2019/7123, ha comunicato che *"...per evitare problemi con la compagnia assicuratrice Elba che ha prestato la fideiussione, abbiamo provveduto a rimmettervi, a mezzo bonifico, la somma di € 11.990,99."* e in data 08/03/2019 ha provveduto all'accredito della somma di € 11.990,99 a favore del Commissario Delegato, come da decreto n. 558 del 25/03/2019;

Premesso altresì che:

- con nota assunta al Prot. n. CR/2014/8907 del 10/03/2014, è stata data comunicazione alla

Stazione appaltante del deposito da parte dell'impresa Eurocostruzioni s.r.l. della domanda di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Padova, procedura n. 1/2014;

- con decreto del giudice in data 10/11/2015, è stata omologata la procedura di concordato preventivo dell'impresa Eurocostruzioni s.r.l. di cui sopra e nominato liquidatore giudiziale il Dott. Adolfo Corà;

Tenuto conto che:

- con atto di citazione, assunto al prot. n. CR/2019/16323 del 26/06/2019, l'impresa Eurocostruzioni s.r.l. in concordato preventivo ha instaurato il procedimento R.G. 11027/2019 innanzi al Tribunale civile di Bologna nei confronti del Commissario Delegato, in qualità di Stazione Appaltante, contestando l'applicazione della penale e, conseguentemente, chiedendo l'accertamento del suo diritto ad ottenere la corresponsione dei seguenti importi:

- € 153.840,19 a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori, corrispondente alle ritenute a garanzia dei lavori (al 10% dell'importo contrattuale pari ad € 146.514,47 e allo 0,5% dell'importo contrattuale pari ad € 7.325,72);
- € 11.990,99 a titolo di restituzione dell'importo pagato dall'impresa a fronte della richiesta della Stazione Appaltante di escussione della fideiussione prestata per la cauzione definitiva;
- € 93.590,91 a titolo di danno per il ritardo nella collaudazione dell'opera;
- € 3.288,62 a titolo di saldo in conto capitale per il ritardo nel pagamento del saldo del Certificato di Pagamento n. 5;
- oltre interessi, rivalutazione monetaria, IVA nella misura di legge, con vittoria di spese e onorari.

- nell'ambito di suddetto procedimento, il Commissario Delegato, in qualità di Stazione Appaltante, si è costituito in giudizio respingendo le pretese di parte attrice;

- all'udienza del 13 ottobre 2020, il Giudice ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., prevedendo la corresponsione da parte del Commissario Delegato in favore dell'impresa Eurocostruzioni s.r.l. della somma complessiva di € 171.835,00, a spese compensate, somma costituita da:

- € 153.840,19, quale riconoscimento del saldo del corrispettivo dei lavori dovuto in conseguenza della disapplicazione della penale da parte del Commissario Delegato nonché per svincolo dei decimi di collaudo ancora trattenuti, quale somma ricompresa nel quadro economico dell'intervento poiché costituente parte dell'importo contrattuale;
- € 5.995,00, corrispondente alla riduzione al 50% dell'importo già versato dall'impresa a fronte della richiesta della Stazione Appaltante di escussione della fideiussione prestata per la cauzione definitiva di totali € 11.990,99;
- € 12.000,00 a titolo di interessi dovuti limitatamente al solo anno di pendenza della causa;

- alla medesima udienza il Giudice ha dato termine al Commissario Delegato fino al 15/12/2020 per esprimere la propria disponibilità all'accettazione della proposta;

Considerato che già nelle precedenti udienze il Giudice ha evidenziato le criticità delle reciproche posizioni delle parti, e, in particolare, per quanto concerne la Stazione Appaltante, non ha ritenuto opportuna l'applicazione della penale imputando i ritardi a fatti estranei all'Appaltatore;

Vista la nota CR 03/11/2020.0020612.U con la quale il Commissario Delegato ha richiesto il parere all'Avvocatura di Stato in merito all'opportunità di aderire alla proposta del Giudice formulata ex art. 185 bis c.p.c., ponendo così termine al contenzioso in essere;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, con nota CR 09/11/2020.0020907.E;

Valutata pertanto l'opportunità di aderire alla proposta del Giudice formulata ai sensi dell'art 185 bis c.p.c. limitatamente alle somme già a disposizione della Stazione Appaltante ricomprese nel quadro economico dell'intervento poiché costituenti parte dell'importo contrattuale e pertanto per complessivi € 165.831,18 in luogo di € 171.835,19;

Richiamato altresì il parere n. 75/2017 della Corte dei Conti Regione Emilia-Romagna, Sezione di Controllo, nella quale è citata la deliberazione della Sezione controllo per la Regione Lombardia, n. 26/2008, secondo la quale *“alla base della transazione vi dev'essere una valutazione in merito alla convenienza economica della transazione, in relazione all'incertezza del giudizio”*;

Ritenuto, per tutte le motivazioni addotte e acquisite, opportuno addivenire ad un accordo transattivo al fine di evitare l'inutile protrazione della controversia che potrebbe condurre verosimilmente ad una sentenza non vantaggiosa;

DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse, da intendersi interamente richiamate, sono parte essenziale del presente atto;
- 2) di prestare accettazione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del 13/10/2020, limitatamente alle somme già a disposizione della Stazione Appaltante ricomprese nel quadro economico dell'intervento poiché costituenti parte dell'importo contrattuale e pertanto per complessivi € 165.831,18 in luogo di € 171.835,19, come segue:
 - a) che il Commissario Delegato si impegna a corrispondere all'impresa Eurocostruzioni S.r.l. in concordato preventivo l'importo complessivo di € 165.831,18 così distinto:
 - o € 153.840,19, quale riconoscimento del saldo del corrispettivo dei lavori dovuto in conseguenza della disapplicazione della penale da parte del Commissario Delegato nonché per svincolo dei decimi di collaudo ancora trattenuti, quale somma ricompresa nel quadro economico dell'intervento poiché costituente parte dell'importo contrattuale;
 - o € 11.990,99 corrispondente alla restituzione di quanto versato dall'Appaltatore a fronte della richiesta della Stazione Appaltante di escussione della fideiussione prestata per la cauzione definitiva poiché il Giudice ritiene che il ritardo sia imputabile a fatti estranei all'Appaltatore;
 - b) che Il Commissario Delegato disapplica pertanto la penale dovuta per il ritardo nel completamento delle lavorazioni e nella consegna delle certificazioni richieste, pari ad € 146.514,47, e procede alla restituzione della somme incamerate nel quadro economico a titolo di escussione della cauzione definitiva, come esplicitato al precedente punto a), nonché allo svincolo dei decimi, somme tutte ricomprese nel quadro economico dell'intervento;
 - c) che l'impresa Eurocostruzioni s.r.l. in concordato preventivo, per parte sua, si dichiara integralmente tacitata con l'adempimento da parte del Commissario Delegato degli impegni di cui ai precedenti punti a) e b);

- d) che entrambe le parti dichiarano, con l'adempimento degli impegni presi, di non avere null'altro a pretendere in relazione al contenzioso in oggetto;
- e) che le spese del giudizio verranno compensate tra le parti;
- 3) di dare atto che l'accordo conciliativo di cui al punto 2) sarà stipulato innanzi al Giudice istruttore della causa, con conseguente estinzione del giudizio;
- 4) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)